

**Decreto Legge n. 146/13 convertito con Legge n. 10/14.**

**MISURE URGENTI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E RIDUZIONE CONTROLLATA DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA.**

<b>Articolo</b>	<b>commento</b>
<b>275-bis c.p.p.</b>	<u>Articolo modificato.</u> Ora è reso obbligatorio, con gli arresti domiciliari, il controllo del soggetto interessato mediante il braccialetto elettronico, salvo che ciò sia ritenuto non necessario.
<b>678 c.p.p.</b>	<u>Articolo modificato.</u> Adesso, nel procedimento di sorveglianza, in alcune materie di competenza del tribunale di sorveglianza (richieste di riabilitazione, procedura di valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale) ed in altre di competenza del magistrato di sorveglianza (rateizzazione delle pene pecuniarie, conversione delle stesse, remissione del debito ed esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata), si procede in modo più snello, a norma dell'art. 667, comma IV, c.p.p. In pratica, si adotta la procedura per il caso di dubbio sull'identità fisica della persona detenuta. In particolare, il giudice provvede, senza formalità, con ordinanza comunicata al p.m. e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono fare opposizione entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione il p.m., l'interessato ed il suo difensore. E' fatto salvo il procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., per le altre materie.
<b>73, comma V, D.P.R. n. 309/90</b>	<u>Articolo modificato.</u> Adesso, l'ipotesi di cui al V comma diventa reato autonomo. Pertanto, se il fatto, per i mezzi adoperati, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, esso viene punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni - non più sei - e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. E' stato anche abrogato il divieto di applicare l'affidamento in prova al servizio sociale per più di due volte. N.B. La normativa di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 deve adesso essere raccordata anche con la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12/02/2014.
<b>380, comma II, lett. h) c.p.p.</b>	<u>Articolo modificato.</u> Ora l'arresto obbligatorio in flagranza non è più previsto per l'autonoma figura di delitto di cui all'art. 73, comma V, D.P.R. n. 309/90.

<p><b>19, comma V, D.P.R. n. 448/88</b></p>	<p><u>Articolo modificato.</u> La diminuzione della minore età non è criterio che incide nella determinazione della pena – riducendola - agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, nel caso delittuoso di cui all'art. 73, comma V, D.P.R. n. 309/90. In pratica, si è inteso scongiurare il rischio che con l'abbassamento - da sei a cinque anni - del massimo edittale del suddetto reato non si possano più applicare misure cautelari ad un minorente indagato per stupefacenti.</p>
<p><b>35 L. n. 354/75</b></p>	<p><u>Articolo modificato.</u> Adesso i detenuti possono rivolgere istanze o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa, a soggetti espressamente indicati e, cioè: 1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del D.A.P. Ed al Ministro della giustizia; 2) alle aa.gg. Ed alle autorità sanitarie in visita all'istituto; 3) ai garanti - nazionale, regionale o locale - dei diritti dei detenuti; 4) al presidente della giunta regionale; 5) al magistrato di sorveglianza; 6) al Capo dello Stato.</p>
<p><b>35-bis L. n. 354/75</b></p>	<p><u>Articolo nuovo.</u> Ora è previsto il reclamo giurisdizionale, con ricorso al magistrato di sorveglianza, per i casi di: 1) irrogazione di sanzioni disciplinari al detenuto; 2) mancato rispetto da parte dell'istituto della normativa concernente l'ordinamento penitenziario ed il suo regolamento di attuazione, dal quale derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei propri diritti. Il relativo procedimento è quello di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p. A seguito del ricorso, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza entro 15 giorni. E' data facoltà all'interessato ed al suo difensore di richiedere l'ottemperanza del provvedimento del magistrato di sorveglianza non più impugnabile e non portato ad esecuzione. La richiesta va fatta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento ineseguito. Essa può portare anche alla nomina anche di un commissario <i>ad acta</i>. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.</p>
<p><b>47 L. n. 354/75</b></p>	<p><u>Articolo modificato.</u> Prevista una nuova figura</p>

	<p>di affidamento in prova al servizio sociale. Adesso, l'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiatione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire, previa osservazione della sua personalità, una sua rieducazione e la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.</p>
<p><b>51-bis L. n. 354/75</b></p>	<p><u>Articolo modificato.</u> Adesso, quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che ne</p>

	<p>permangono le condizioni, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso. In caso contrario, ne dispone la cessazione. Avverso il provvedimento di cui sopra è ammesso reclamo.</p>
<p><b>58-quinquies L. n. 354/75</b></p>	<p><u>Articolo nuovo.</u> Ora, nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali ed operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo, può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.</p>
<p><b>69 L. n. 354/75</b></p>	<p><u>Articolo modificato.</u> Vengono aggiunte nuove funzioni e provvedimenti ad appannaggio del magistrato di sorveglianza. In particolare, egli, nell'ambito del c.d. reclamo giurisdizionale (v. sopra art. 35-bis L. n. 354/75), provvede sui reclami dei detenuti concernenti: a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta; b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.</p>
<p><b>4 D.L. n. 146/13</b></p>	<p><u>Articolo nuovo.</u> Con esso viene introdotta la liberazione anticipata speciale. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della L. n. 354/75, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 146/13, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata, prevista dall'articolo 54 della L. n. 354/75, è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Ai condannati che, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La detrazione di cui poc'anzi si applica anche ai semestri di pena in corso di</p>

	<p>espiazione alla data del 1° Gennaio 2010. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova ed alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari, ai sensi dell'articolo 656, comma X, del codice di procedura penale.</p>
<p><b>7 D.L. n. 146/13</b></p>	<p><u>Articolo nuovo.</u> Istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. E' istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Esso è costituito da un collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunemente denominate, che hanno competenza nelle stesse materie: a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi</p>

dello Stato e dai regolamenti; b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive; c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari e, nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione; e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al D.P.R. n. 394/99, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 286/98, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale; f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della Legge n. 354/75. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni; g) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

<p><b>8 D.L. n. 146/13</b></p>	<p><u>Articolo nuovo.</u> Articolo in tema di agevolazioni e sgravi fiscali per imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno e percentuale di riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari. E' prorogato per un periodo massimo di sei mesi il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della Giustizia previsti ai fini, rispettivamente, della determinazione delle modalità e dell'entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali concessi per l'anno 2013 in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari. Le risorse finanziarie già previste per il 2013 ed iscritte a bilancio, non utilizzate alla fine dell'anno 2013 sono conservate per essere destinate alle medesime finalità per l'anno 2014.</p>
<p><b>1 L. n. 199/10</b></p>	<p><u>Articolo modificato.</u> In tema di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi, viene ora eliminato ogni limite temporale alla fruibilità del beneficio in parola, in particolare, quello fissato al 31 Dicembre 2013.</p>
<p><b>16 D.Lgs.vo n. 286/98</b></p>	<p><u>Articolo modificato.</u> Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Viene ora esclusa l'espulsione del cittadino extracomunitario nei casi di condanna per alcuni delitti particolari (v. art. 12, commi I, III, III-<i>bis</i>, III-<i>ter</i>, D.Lgs.vo n. 286/98, v. elenco di cui all'art. 407, comma II, lett. a) c.p.p., salvi gli artt. 628, comma III, c.p. e 629, comma II, c.p.)</p>